

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4792

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro della pubblica istruzione

(DE MAURO)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

e col Ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 2000

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240,
recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico
2000-2001

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	9
Relazione tecnica	»	11
Disegno di legge.	»	12
Testo del decreto-legge.	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento che si propone nasce dall'esigenza di assicurare alcune indispensabili condizioni per un regolare e ordinato avvio del prossimo anno scolastico 2000-2001, avvio che quest'anno assume un rilievo del tutto particolare in quanto a partire dal primo settembre 2000 dovranno trovare applicazione alcune recenti leggi in materia di istruzione, che hanno introdotto profonde innovazioni sul sistema scolastico.

Ci si riferisce in particolare all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sull'autonomia delle istituzioni scolastiche con la connessa attribuzione della dirigenza ai capi di istituto.

Anche la legge 3 maggio 1999, n. 124, ha introdotto importanti novità in materia di gestione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) con particolare riferimento alle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze.

Il passaggio al nuovo sistema delineato dalle sopracitate disposizioni comporta peraltro una serie di interventi che, dando soluzione ad alcuni problemi che si sono venuti nel frattempo ad evidenziare anche per effetto di alcuni ritardi che si sono verificati nell'emanazione dei vari provvedimenti attuativi, permetterebbero un avvio il più corretto e ordinato possibile del nuovo anno scolastico. Ed è proprio l'efficacia, che deve essere correlata all'avvio dell'anno scolastico, delle norme che si propongono, che ne qualifica il particolare carattere di urgenza, e quindi l'emanazione con apposito provvedimento d'urgenza come quello che qui si propone, in quanto in mancanza di una loro immediata operatività sarebbe compromesso, per le ragioni specificatamente

esposte qui di seguito, il regolare ed ordinato avvio del prossimo anno scolastico.

Molte delle disposizioni furono a suo tempo inserite nel disegno di legge recante disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione (atto camera n. 6560 - Collegato alla finanziaria 2000), nel presupposto che tale provvedimento sarebbe stato approvato prima dell'inizio dell'anno scolastico 2000-2001. Il ritardo che si è venuto a determinare nell'*iter* parlamentare del predetto provvedimento - come è noto tale disegno di legge è stato licenziato dalla Commissione Cultura della Camera in sede referente ed è in attesa della discussione in Aula - rende innanzitutto necessario estrapolare alcune sue disposizioni, la cui immediata emanazione è necessaria per l'avvio dell'anno scolastico e per l'attuazione dell'autonomia, per inserirle nel presente provvedimento. Altre disposizioni non fanno parte del disegno di legge collegato alla finanziaria 2000 in quanto la necessità e l'urgenza di emanarle è emersa successivamente soprattutto in relazione ad alcuni ritardi - di cui si darà conto più avanti - che si sono venuti a determinare nell'emanazione dei provvedimenti attuativi della legge n. 124 del 1999.

Il provvedimento si compone di due articoli. L'articolo 1 contiene disposizioni relative al personale della scuola.

Il comma 1 intende dare soluzione a una serie di problemi che sono sorti in sede di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 124 del 1999 con ripercussioni sulle operazioni, connesse all'avvio dell'anno scolastico, di assunzioni in ruolo e conferimento delle supplenze. Tali problemi derivano dal fatto che l'espletamento

delle sessioni riservate d'esame per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento, previste dal comma 4 dello stesso articolo 2, sta avvenendo in più tornate, di cui l'ultima si concluderà sicuramente dopo l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001. Al riguardo è necessario ricordare che la legge n. 124 del 1999 ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli, previste dalla precedente normativa, in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, da utilizzare sia per le assunzioni in ruolo sul 50 per cento dei posti a tale fine disponibili, sia per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche. Inoltre, la stessa legge n. 124 ha disposto che hanno titolo ad essere inseriti nelle predette graduatorie, in sede di prima integrazione, anche coloro che conseguono l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nelle sessioni riservate di esami di cui si è detto sopra. Il regolamento attuativo della legge (decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000), che ha disciplinato le modalità di integrazione delle graduatorie permanenti, ha previsto che, in sede di prima applicazione, tali graduatorie sono costituite da un primo scaglione, formato da coloro che erano già inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, e da tre scaglioni successivi nei quali sono inseriti i nuovi aspiranti a seconda dei titoli posseduti e della data in cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Il personale che consegue l'abilitazione o l'idoneità nelle sessioni riservate d'esame ha titolo ad essere inserito nel terzo e nel quarto scaglione.

Senonchè mentre i primi due scaglioni potranno essere formulati subito in via definitiva perché riguardano personale che già era inserito nelle precedenti graduatorie dei concorsi per soli titoli o che comunque è in possesso dei requisiti che avrebbero loro dato titolo ad esservi inseriti, il terzo e il quarto scaglione - nei quali hanno titolo ad essere inseriti, come si è detto, tutti coloro che conseguono l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nelle sessioni riservate d'e-

same - potranno essere approvati in via definitiva solo dopo la conclusione di tutte le tornate delle sessioni riservate.

D'altra parte non si ritiene congruo attendere la conclusione di tutte le sessioni riservate d'esame per formulare tali ultimi scaglioni sia perché la grande maggioranza del personale interessato ha già acquisito l'abilitazione nella prima tornata della sessione riservata, sia perché ai fini del conferimento delle supplenze potrebbe rendersi necessario fare ricorso agli scaglioni predetti, ancorché non formulati in via definitiva, qualora i primi due scaglioni non fossero sufficienti in relazione al numero dei posti da coprire.

Proprio per dare soluzione a tale problema era stato predisposto un emendamento all'articolo 1 del citato disegno di legge n. 6560, emendamento del quale era stata autorizzata in data 17 luglio 2000 la presentazione in sede dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati. Le norme del predetto emendamento, che qui si ripropongono, prevedono la possibilità di effettuare le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti in più fasi, anche successivamente al 31 agosto e comunque entro il 31 dicembre 2000, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame. Inoltre, al fine di evitare che dal protrarsi delle operazioni di svolgimento delle sessioni riservate d'esame e dalla conseguente approvazione in via definitiva degli scaglioni interessati in data successiva al 31 agosto derivi un danno al personale incluso negli scaglioni medesimi, si prevede la possibilità di disporre nomine nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede all'inizio dell'anno scolastico successivo. In relazione infine all'eventuale necessità, di cui si è detto in precedenza, di utilizzare per le supplenze anche gli scaglioni di graduatoria non ancora approvati in via definitiva e all'esigenza di evitare che le eventuali variazioni delle posizioni di graduatoria determinino

in corso d'anno sostituzioni del personale supplente, viene previsto che le supplenze conferite sulla base di scaglioni non definitivi conservano, comunque, validità fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro.

L'urgenza di tali disposizioni deriva dal fatto che esse consentono agli uffici scolastici periferici, sin dall'inizio dell'anno scolastico 2000-2001, di acquisire gli strumenti necessari per poter procedere alle assunzioni in ruolo e al conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche anche in assenza di graduatorie permanenti approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2000. Il testo della disposizione differisce da quella introdotta nel citato disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2000 soltanto per quanto riguarda il termine entro il quale le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti devono essere concluse, termine che è fissato, sulla base di una riconsiderazione più aggiornata della situazione, al 31 marzo 2001 anziché al 31 dicembre 2000; riconsiderati infatti tutti gli adempimenti che sono preliminari all'approvazione definitiva delle graduatorie permanenti, si ritiene che il termine del 31 dicembre 2000 potrebbe difficilmente essere rispettato.

Il comma 2 dell'articolo 1 riguarda le assunzioni in ruolo del personale docente incluso nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e del concorso per titoli del personale amministrativo tecnico e ausiliario, dettando disposizioni analoghe a quelle dettate al comma 1 per le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie permanenti.

Al riguardo si fa presente che nel 1999 sono stati banditi in contemporanea i concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola materna, elementare e secondaria. Tuttavia mentre i concorsi per la scuola materna ed elementare sono stati espletati in quasi tutte le province ed entro il 31 agosto 2000 risulteranno approvate le relative gra-

duatorie, i concorsi per la scuola secondaria in relazione alla loro maggiore complessità - per la maggior parte delle classi di concorso sono previste più prove scritte - richiedono tempi più lunghi per il loro espletamento e quindi non si concluderanno prima della fine del corrente anno o inizio del 2001. Tale diversità di situazione, ove non si intervenga con un correttivo, comporterebbe che, per l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001, mentre per la scuola materna ed elementare le assunzioni in ruolo per il contingente riservato ai vincitori di concorso sarebbero disposte attingendo alle graduatorie dei nuovi concorsi che risulteranno già approvate, altrettanto, invece, non si potrebbe fare per la scuola secondaria e per la scuola materna ed elementare limitatamente a quelle realtà dove le operazioni concorsuali non si sono ancora concluse. Di conseguenza, si dovrebbe attingere alle graduatorie dei vecchi concorsi banditi nel 1990, in quanto esse, in mancanza delle graduatorie relative ai nuovi concorsi, continuerebbero ad operare a norma delle disposizioni vigenti (vedi articolo 400, comma 17, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 124 del 1999).

In caso di esaurimento di tali graduatorie, poi, i posti destinati ai vincitori di concorso sarebbero assegnati addirittura al personale incluso nelle graduatorie permanenti, salvo successivo reintegro, secondo quanto previsto dall'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994. Tali disposizioni, aventi il chiaro intendimento di evitare soluzione di continuità nelle operazioni di assunzione in ruolo e quindi la formazione di precariato, nella situazione contingente verrebbero a produrre una ingiustificata disparità di trattamento tra personale che ha partecipato a concorsi banditi contemporaneamente (per la scuola materna ed elementare addirittura con lo stesso bando) e per posti la cui vacanza è riferita al medesimo arco temporale.

Per ovviare a tale situazione, cui oltretutto conseguirebbe inevitabilmente un contenzioso che potrebbe vedere soccombente l'amministrazione, si ritiene indispensabile e urgente intervenire con una norma che chiarisca in modo inequivocabile che i posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire per concorso, sono destinati ai vincitori di quelli banditi nel 1999 ancorché le graduatorie siano approvate successivamente al 31 agosto 2000 ma comunque entro il 31 marzo 2001, prevedendo, come per le graduatorie permanenti, che le assunzioni in ruolo avvengano in corso d'anno con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dall'inizio dell'anno scolastico 2001-2002.

Il comma 3 ribadisce che le assunzioni di ruolo sono comunque disposte nei limiti delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.

Il comma 4, che fa salvo a tutti gli effetti come servizio di ruolo, per il grado di istruzione e per la classe di concorso per cui si è conseguita l'assunzione in ruolo in corso d'anno, il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno 2000-2001, è un logico corollario delle disposizioni contenute nei due commi precedenti.

Il comma 5, che è logicamente collegato ai commi precedenti, riguarda il conferimento delle supplenze di breve durata, di competenza del capo di istituto. In proposito è da precisare che le relative graduatorie di circolo e di istituto già vigenti sono scadute e non è stato ancora possibile formare le nuove graduatorie, secondo la nuova disciplina prevista dall'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 in quanto il regolamento relativo alle supplenze del personale docente è stato emanato solo recentemente (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000), mentre quello relativo alle supplenze del personale ATA è tuttora in corso di definizione.

Pertanto, in attesa che possano essere formate le nuove graduatorie di circolo e di istituto sulla base delle predette norme regola-

mentari, si rende necessario dettare disposizioni urgenti, applicabili già dall'inizio dell'anno scolastico 2000-2001, che consentano ai capi di istituto di provvedere con la necessaria tempestività alla copertura, in via provvisoria, dei posti di insegnamento disponibili, nelle more delle operazioni di competenza dei provveditori agli studi, per un verso, attraverso la conferma del personale che vi ha prestato servizio nel precedente anno scolastico e, per altro verso, ove ciò non fosse sufficiente, mediante le precedenti graduatorie di circolo o di istituto, anche di circoli o di istituti vicini.

Il comma 6 prevede l'integrazione, per una sola volta, delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento di supplenze nel profilo professionale di collaboratore scolastico, con il personale che abbia prestato servizio presso le scuole statali con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze degli enti locali. La norma è dettata dall'esigenza di introdurre criteri omogenei di trattamento, nelle operazioni di reclutamento del personale, tra coloro che figurano già inclusi nelle graduatorie provinciali e coloro che, pur avendo prestato servizio nelle scuole statali, secondo le disposizioni previgenti, con gli stessi compiti del collaboratore scolastico alle dipendenze dello Stato, non sono inclusi in tali graduatorie perché dipendenti dagli enti locali. Tale situazione precluderebbe al personale in questione ogni possibilità lavorativa nelle scuole statali in conseguenza dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 che ha posto a carico dello Stato tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, abrogando le disposizioni che prevedevano la fornitura del personale stesso a carico degli enti locali. Da quanto sopra esposto risulta evidente la necessità e l'urgenza di garantire l'utilizzazione delle predette graduatorie comprendendovi, già dal 1° settembre 2000, il personale in questione.

Il comma 7 riproduce alcune disposizioni introdotte nel testo del collegato alla finan-

ziaria 2000 dalla Commissione Cultura della Camera, disposizioni che riguardano i dirigenti scolastici e i docenti utilizzati, a norma dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia. In base al predetto articolo 26, il personale in questione dovrebbe mantenere la titolarità della sede scolastica solo per un anno. L'applicazione di tale disposizione comporterebbe l'abbandono, da parte di tale personale, della loro attività per il timore della perdita della sede di titolarità e ciò avverrebbe proprio in coincidenza con l'avvio del regime di autonomia, avvio che, per non risultare compromesso anche sotto questo aspetto, richiede un intervento normativo urgente che dia tranquillità al personale utilizzato e che quindi consenta a questo di continuare a svolgere gli attuali compiti presso gli uffici dell'amministrazione. La norma proposta assolve a tale finalità prevedendo il mantenimento della sede di titolarità per un quinquennio.

L'articolo 2 detta alcune disposizioni indispensabili perché l'autonomia scolastica possa trovare piena attuazione a decorrere dal 1° settembre 2000. Esso è composto di tre commi, tutti già inseriti nel disegno di legge collegato alla finanziaria 2000. Come già accennato in precedenza, il ritardo che si è venuto a determinare nell'*iter* parlamentare per l'approvazione di tale provvedimento rende necessario inserire tali disposizioni nel presente decreto.

Il comma 1 risolve alcuni problemi di attuazione delle norme per l'attribuzione della dirigenza scolastica ai capi di istituto in posizione di mandato parlamentare, esonero sindacale e di comando, che il Consiglio di Stato, in un suo recente parere, ha escluso possano essere risolti in via amministrativa. L'urgenza della norma è determinata dalla circostanza che la sua mancata approvazione prima dell'inizio dell'anno scolastico impedirebbe l'attribuzione della dirigenza a decor-

rere dal 1° settembre 2000 a quei capi di istituto che hanno assolto all'obbligo di formazione previsto dall'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 29 del 1993 e si trovano nelle particolari situazioni di *status* sopradescritte, che non consentono l'effettiva assunzione della funzione della direzione di una istituzione scolastica autonoma.

Il comma 2 assicura il completamento del progetto generale di informatizzazione delle scuole, che è necessario anche per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. In proposito si deve far presente che l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole, oltre che indispensabile per raggiungere essenziali obiettivi di formazione dei giovani, è oramai legato a funzioni vitali della scuola come: la gestione amministrativa del personale, del patrimonio e delle risorse; lo scambio dei dati con l'amministrazione; la fruizione di servizi di supporto all'autonomia che oramai vengono erogati quasi esclusivamente in rete telematica. Proprio con l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001, in coincidenza con l'entrata in funzione dell'autonomia, si avrà una intensificazione di tali funzioni. In particolare si ricorda che a partire dal 1° settembre 2000 la maggior parte delle funzioni amministrative sono di competenza delle scuole; ciò comporta la necessità di un uso molto più intenso delle tecnologie. In particolare sarà necessario offrire alle scuole, per lo scambio di dati fra le scuole stesse e amministrazione, funzioni di sistema anche in *Internet*, che si affiancano così all'attuale, insufficiente collegamento. Il comma 3 introduce nell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 una più precisa definizione della dotazione finanziaria ordinaria e perequativa delle scuole.

Inoltre, lo stesso consente di ricondurre ad unicità il capitolo di riferimento per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche della dotazione finanziaria di propria pertinenza. Ciò sarebbe impossibile con l'attuale struttura dello stato di previsione del Ministero della

pubblica istruzione, che prevede una collocazione dei finanziamenti su diversi capitoli di bilancio. Tale intervento è tanto più necessario tenuto conto che al 1° settembre 2000 trova applicazione il nuovo assetto funzionale didattico ed amministrativo, che prevede l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia amministrativa a tutte le istituzioni scolastiche sulla base dei nuovi para-

metri introdotti con i provvedimenti di dimensionamento. Di qui la necessità di attribuire alle scuole, per la predisposizione del bilancio 2001, una somma complessiva, così come disposto dal comma 5 del citato articolo 21 della legge n. 59 del 1997, «... senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento dell'attività di istruzione».

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

L'articolo 1, commi da 1 a 6, contiene disposizioni di carattere transitorio relative al solo anno scolastico 2000-2001. Conseguentemente, tali disposizioni non pongono problemi di impatto normativo.

Il comma 7 apporta una modifica puntuale all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituendone il sesto e settimo periodo.

L'articolo 2, comma 1, copre una lacuna dell'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che, nel prevedere la possibilità di partecipare ai corsi di formazione per la qualifica dirigenziale anche dei capi di istituto in particolari situazioni di stato, ha omesso di precisare che essi sono inquadrati nella predetta qualifica indipendentemente dal fatto di essere concretamente preposti all'istituzione scolastica.

L'articolo 2, comma 2, è una mera norma di finanziamento.

L'articolo 2, comma 3, costituisce una semplice integrazione del comma 5 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, introducendo le modalità con le quali si dovrà provvedere alla definizione della dotazione finanziaria delle istituzioni scolastiche autonome.

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente

Le disposizioni in esame corrispondono all'esigenza di consentire un regolare e ordinato avvio dell'anno scolastico 2000-2001 in relazione anche all'attuazione dell'autonomia scolastica. Per un'analisi dettagliata del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano le innovazioni previste dalle disposizioni che si propongono e la loro assoluta urgenza si rinvia alla relazione illustrativa.

C) Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le norme contenute nel provvedimento rispondono ad esigenze dell'ordinamento interno e quindi non interferiscono con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni

Le disposizioni contenute nel provvedimento hanno ad oggetto materie che non rientrano nelle competenze delle regioni, per cui non si pongono problemi di interferenza o di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni stesse.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Per quanto detto alla lettera *D*) non si pongono problemi di coerenza con la normativa di trasferimento di competenze alle regioni e agli enti locali che, pertanto, è pienamente rispettata.

F) Valutazione dell'impatto amministrativo

Sotto il profilo della valutazione dell'impatto amministrativo la normativa proposta ha lo scopo di agevolare, garantendo un ordinato avvio dell'anno scolastico, la realizzazione dell'autonomia scolastica, anche in raccordo con le linee di riforma del Ministero della pubblica istruzione previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avviata con l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con il relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 non comporta oneri. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 contengono disposizioni sulle modalità per l'assunzione in ruolo e per il conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2000-2001 che, sotto il profilo finanziario non hanno alcuna incidenza sulle norme di carattere generale in materia. Per le assunzioni in ruolo restano ferme, in particolare, le vigenti disposizioni concernenti l'autorizzazione alle medesime.

Il comma 6 si limita a prevedere l'aggiornamento di graduatorie relative al personale ATA.

Il comma 7 si limita a modificare il periodo di mantenimento delle sedi di titolarità da parte dei dirigenti scolastici e dei docenti collocati fuori ruolo.

L'articolo 2, comma 1, non comporta oneri aggiuntivi. Esso, infatti, si limita a chiarire che l'applicazione delle nuove disposizioni sulla dirigenza scolastica non innovano rispetto al sistema pre-vigente nel quale i capi d'istituto esonerati, comandati o in mandato parlamentare godono del trattamento economico corrispondente al loro *status* di dirigenti scolastici.

Il comma 2 consente l'impiego di risorse individuate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, per 69,5 miliardi di lire nell'anno 2000.

Il comma 3 è volto a ridistribuire le risorse finanziarie destinate alle scuole secondo la logica dell'autonomia senza prevedere alcun aumento degli oneri attualmente a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000.

Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le operazioni per l'approvazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, e di quelle dei concorsi per titoli ed esami non saranno tutte concluse entro il 31 agosto 2000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di personale della scuola e per la piena attuazione della autonomia scolastica, al fine di assicurare la regolare funzionalità delle istituzioni scolastiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni relative al personale della scuola)

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono dispo-

ste, sui posti a tale fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.

2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con Ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001.

3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.

4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui è stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.

5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti vicini, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000-2001, è confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.

6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.

7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: «Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.».

Articolo 2.

(Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000)

1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.

2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'attribuzione senza vincoli di desti-

nazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2000.

CIAMPI

AMATO - DE MAURO - VISCO -
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO